Penale Sent. Sez. 5 Num. 36197 Anno 2026
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA
Data Udienza: 25/06/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Peroni Furio nato a Roma il 03/12/1958
avverso la sentenza del 19/11/2025 della Corte d'appello di Roma

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Sabrina Passafiume che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi:
- l'avvocato Federico Clemenzi, difensore di fiducia della parte civile fallimento "Amber s.r.l.", rappresentato dal Curatore Giovanni Caravetta, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni e nota spese e rappresentando che il fallimento risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
- l'avvocato Francesco Caroleo Grimaldi, difensore di fiducia di Furio Peroni, che ha chiesto l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata, riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermato quella resa dal Tribunale di Roma che, all'esito di giudizio ordinario: 1) aveva dichiarato Furio Peroni responsabile del reato di bancarotta per operazioni dolose quale amministratore unico della Amber s.r.l., dichiarata fallita

in data primo dicembre 2016; 2) riconosciute le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione, con pene accessorie, concedendo entrambi i benefici; c) aveva dichiarato non doversi procedere in ordine al capo b) per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione; d) aveva altresì condannato l'imputato al risarcimento del danno alla parte civile Fallimento Amber s.r.l. da liquidarsi in sede civile, con assegnazione di provvisionale pari ad euro 20.000.

2. Furio Peroni, per tramite del proprio difensore, avv. Francesco Caroleo Grimaldi, ha proposto ricorso contro l'indicata sentenza della Corte d'appello, proponendo due compositi motivi, di seguito illustrati nella misura necessaria ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo prospetta l'erronea applicazione degli artt. 25, 27 Cost. 40, 41 cod. pen., 216, 223, comma 2 n. 2 l. fall. in punto di accertamento del nesso di causalità e dell'evento richiesto ai fini dell'applicazione della fattispecie così contestata nonché l'assenza o, comunque, la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova dell'elemento oggettivo del reato. In sintesi deduce che non risultano la natura oggettivamente illecita/dolosa delle operazioni e la loro incidenza sulla causazione del dissesto, osservando in particolare che:

a) il contratto d'affitto dell'azienda non aveva l'effetto depauperativo indiretto assegnatogli dalla sentenza impugnata posto che: a.1. era un contratto sinallagmatico che prevedeva adeguato corrispettivo; a.2. la società affittuaria, Europa Company s.r.l., non risultava essere insolvente e non era mai fallita; a.3. non potevano imputarsi al Peroni l'inadempimento al pagamento dei canoni successivi alla sua dismissione della carica né la loro mancata riscossione; a.4. non era dimostrata una collusione del ricorrente con il Ciulli, amministratore della affittuaria, quando, anzi, il contratto di affitto serviva a monetizzare la disponibilità dell'azienda in un contesto in cui l'imputato, per ragioni familiari, non era più in grado di seguirla; a.5. nemmeno poteva affermarsi che l'affitto elideva ogni capacità operativa della fallita, posto che questa aveva a disposizione altra unità locale che, all'occorrenza, poteva essere riattivata; a.6. la sentenza non aveva operato adeguato giudizio controfattuale sulla idoneità eziologica del fatto in relazione alle opposte ipotesi che: la società fosse già decotta, eventualità nella quale l'affitto non avrebbe potuto incidere sull'evento qualificante; ovvero che la società fosse ancora vitale, eventualità nella quale l'affitto poteva valere quale strumento di reddito; a.7. la sentenza, assumendo una prospettiva di accertamento sostanzialmente appiattita sul criterio *post hoc, propter hoc*, non si era confrontata con il principio ermeneutico indicato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la mera constatazione dell'aggravamento del dissesto non

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

poteva reputarsi decisiva ove l'evento fosse stato destinato a prodursi comunque in caso di prosecuzione dell'inerzia della società;

b) la cessione delle quote della Amber alla società di diritto bulgaro East Liberty era neutra rispetto alla fallita, posto che, anche a prescindere che la stessa costituiva operazione sinallagmatica rispetto alla quale l'inadempimento integrava un *posterius* non imputabile al Peroni, era decisivo che gli effetti economici della stessa non erano destinati a ricadere nel patrimonio della Amber s.r.l. bensì in quello della Ambra s.r.l. che era la cedente delle quote. Sotto il profilo strategico, l'operazione corrispondeva all'esigenza di introdurre la società in mercati esteri in un contesto in cui il Peroni non poteva continuare ad impegnarsi in azienda.

c) il mancato pagamento dei tributi, da un lato non era stato sistematico bensì, a quanto emerso, limitato al solo anno 2014, dall'altro nemmeno era imputabile al Peroni posto che doveva riguardare imposte la cui debenza era maturata in periodo in cui lo stesso aveva già abbandonato la carica.

d) le ''frodi contrattuali" perpetrate ai danni della Paciotti s.p.a., ove pure avessero potuto rilevare quali truffe, erano inidonee a determinare un aggravamento del dissesto.

2.2. Con il secondo motivo si duole dell'erronea applicazione degli artt. 25, 27 Cost. 42, 43 cod. pen., 216, 223, comma 2 n. 2 l. fall. in punto di elemento soggettivo richiesto ai fini dell'applicazione della norma incriminatrice nonché della assenza o della manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova dell'elemento psicologico del reato secondo i canoni imposti dal principio di colpevolezza. Premesso che la fattispecie della causazione del dissesto mediante operazioni dolose è configurata dalla giurisprudenza quale reato preterintenzionale in cui l'evento deve essere comunque collegato alle condotte da un nesso di prevedibilità in concreto, deduce che: a) la sentenza non aveva ricercato indici di una volontà dell'imputato di porre in essere condotte pregiudizievoli ed aveva trascurato gli elementi che riscontravano la sua buona fede; 2) in particolare, non era stato considerato che l'imputato aveva messo a garanzia dei rapporti finanziari della società immobili propri, come dimostrato dagli atti esecutivi prodotti; 3) l'azienda aveva la disponibilità di ulteriore immobile (in Roma, viale Marconi) mediante la quale l'azienda subentrata nel controllo della fallita avrebbe potuto garantire delle entrate volte a preservarne gli equilibri; 4) la sentenza impugnata aveva inquadrato le vicende in un quadro le cui componenti o erano supposte mediante illazioni (come per il ruolo di testa di legno del Ciulli) o erano frutto di travisamento logico (come per il rilievo della cessione delle quote della fallita ovvero per l'incidenza del contratto di affitto).

3. All'udienza pubblica le parti hanno concluso come in epigrafe.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.

2. I due motivi che devono essere esaminati congiuntamente sono fondati per quanto appresso specificato.

2.1. In sintesi, le sentenze di merito hanno ricostruito una serie di operazioni qualificate come dolose con le quali il Peroni, socio unico e amministratore unico della controllante Ambra s.r.l., a sua volta socia unica della Amber s.r.l., in cui il medesimo era stato amministratore unico e poi amministratore di fatto, aveva condotto quest'ultima società al dissesto, esitato poi nel fallimento dichiarato il primo dicembre 2016.

In particolare le due sentenze conformi hanno descritto la sequenza così individuata:

a) l'attuale ricorrente era stato amministratore unico, dalla costituzione, in data 13 dicembre 2013, sino al 3 agosto 2015, della Amber s.r.l., società esercente il commercio al dettaglio di calzature presso l'unità locale sita in Roma, via Europa 150. In particolare, la società poi fallita era stata costituita mediante il solo conferimento di ramo di azienda da parte della Ambra s.r.l., che ne era così divenuta unica socia. La predetta controllante, a sua volta, aveva come unico socio ed amministratore l'attuale ricorrente.

b) in data 29 maggio 2015 la socia unica Ambra s.r.l., amministrata appunto dal socio unico Peroni, aveva ceduto il 100% delle quote aziendali della Amber s.r.l. alla East Liberty lnc., società di diritto bulgaro, cessione per cui non risultava versato alcun importo;

c) in data 3 agosto 2015 (con nomina, peraltro, iscritta solo in data 23 novembre 2015), amministratore unico della Amber s.r.l. era stato nominato lossif Stanimirov, cittadino bulgaro, risultato irreperibile, rimasto nella suddetta qualità sino alla data del fallimento. Di fatto, il controllo era rimasto in capo al Peroni.

d) pure in data 3 agosto 2015, il Peroni, quale amministratore della Amber s.r.l., ne aveva concesso in affitto l'azienda alla Europa Company s.r.l., società costituita pochi giorni prima ovvero il 14 luglio 2015, e amministrata da un ex dipendente del Peroni, Giuseppe Ciulli. Nel corso del conseguente rapporto, poi, non risultava versato alcun canone (secondo quanto attestato dalla richiesta di pagamento dei canoni redatta dal curatore in data 22 maggio 2017);

e) in data 28 luglio 2015, a cessione delle quote già avvenuta e pochi giorni prima della concessione in affitto della stessa azienda, il Peroni si era presentato presso lo Show Room dell'azienda Paciotti s.p.a., procedendo a un importante

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ordinativo di calzature e chiedendo di «sostituire» i titoli di credito che aveva in precedenza consegnato alla Paciotti s.p.a. a garanzia di pregresse forniture, con ulteriori titoli a sua firma, tutti aventi scadenza successiva alle sue dimissioni dalla Amber s.r.l. (3 agosto 2015). Titoli che, poi, posti all'incasso, non erano stati pagati dall'istituto trattario perché recanti firma di traenza "di soggetto non autorizzato dal correntista...o carente di potere" (vicenda di cui al capo B della rubrica, per la quale è intervenuta la prescrizione);

f) la Amber s.r.l. aveva omesso il pagamento dei debiti maturati verso la Paciotti s.p.a. per euro 69.576 circa e verso Guess Italia s.r.l. per euro 51.201 circa tanto che quest'ultima società ne aveva richiesto il fallimento. Ciò nel quadro in cui registrava debiti verso fornitori per euro 991.439, senza alcun attivo, seppure le insinuazioni al fallimento erano risultate pari ad euro 300.000.

g) la fallita aveva omesso il pagamento di imposte per oltre 95.000 euro (specificamente 98.802,87, secondo l'insinuazione di Equitalia);

h) a seguito del fallimento della Amber s.r.l., dichiarato il primo dicembre 2016, le scritture contabili non erano state consegnate né dall'amministratore formale, ovvero il cittadino bulgaro Stanimirov, né dall'attuale ricorrente il quale si era peraltro presentato al Curatore, consegnando documentazione estratta dal registro della Camera di commercio.

2.2. In generale, sotto il profilo oggettivo, la fattispecie della causazione del fallimento mediante operazioni dolose, prevista dal comma 2 n.2 dell'art. 223 l. fall. costituisce reato di danno che si distingue per natura e struttura da quello di pericolo concreto rappresentato dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale, richiamata nel contesto della bancarotta impropria dal comma 1 dell'articolo citato. Secondo la consolidata ricostruzione giurisprudenziale, in particolare, elementi costitutivi ed insieme distintivi della fattispecie sul piano oggettivo sono individuati da: a) condotte attive o omissive che, realizzando una sorta di sviamento o abuso delle funzioni amministrative (profilo che integra il nucleo storico del complesso di previsioni dell'art. 223 comma 2 cit.) mediante elusione dei doveri imposti dalla legge all'organo gestorio, in modo articolato ed indiretto determinano un effetto depauperativo del patrimonio; b) ricorrenza del nesso causale tra tali condotte e la determinazione del dissesto. Mentre la tipicità della fattispecie di cui all'art. 216 comma 1 n. 1) l. fall. consiste in atti immediatamente depauperativi del patrimonio dell'impresa con conseguente pericolo di dispersione della garanzia dei creditori, da verificarsi in concreto all'atto del fallimento, la struttura dei reati di cui all'art. 223 comma 2° n. 2 l. fall. li descrive come delitti di danno causalmente orientati, in cui l'impoverimento della garanzia patrimoniale costituisce un effetto indiretto delle condotte.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

È stato così affermato che «(l)a fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ante", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata» (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071 – 01. Cfr. *ex multis*: Sez. 5 n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247314 - 01).

2.3. La sentenza impugnata ha, in effetti, ritenuto di ravvisare la sussistenza di una sequenza di atti con cui l'amministratore, venendo meno al suo compito di gestione dell'interesse societario, ha depauperato in via più o meno mediata il patrimonio della fallita.

In particolare, sulla base dei fatti come sopra ricostruiti, ha ritenuto dimostrata la contestata consumazione di una serie di atti coordinati in modo che: la «new company» Amber s.r.l. era stata utilizzata quale veicolo per distrarre il ramo d'azienda della controllante Ambra s.r.l. che gestiva, prima della Amber, il medesimo esercizio commerciale sito in "Roma, viale Europa 146/150; erano stati lasciati insoluti sia i debiti previdenziali che quelli derivati dalle forniture di merci e servizi; era stata pianificata ed attuata la «dissoluzione» della stessa Amber s.r.l., da un lato mediante la cessione di tutte le quote a una società di diritto bulgaro, la East Liberty lnc., dall'altro mediante la stipula di un contratto di affitto di azienda con la Europa Company s.r.l. avente ad oggetto il ramo d'azienda, senza che peraltro né l'una né l'altra cessionaria avessero rispettato gli impegni assunti.

2.4. Il ricorso ha prospettato come la motivazione al riguardo posta dalla Corte di appello in più punti avesse frainteso il significato delle vicende ricostruite mentre, per il resto, avesse avuto contenuto assertivo, apparente o manifestamente illogico.

Si tratta di rilievi che sono fondati secondo quanto esposto di seguito.

2.5. Merita muovere il vaglio da un aspetto che, rimasto ai margini della disamina operata dalla Corte d'appello, appare in realtà di immediato rilievo nella configurazione della cornice della vicenda.

La sentenza impugnata ha inserito nella sequenza delle operazioni dolose la cessione delle quote della Amber s.r.l. dalla Ambra s.r.l. alla società di diritto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

bulgaro East Liberty, rimarcando come tale vendita fosse avvenuta senza alcun corrispettivo.

2.5.1. Il ricorso contesta che si era trattato di operazione neutra per il patrimonio della Amber s.r.l. e che, comunque, il mancato pagamento del prezzo era vicenda non imputabile al Peroni.

2.5.2. Deve riconoscersi che la Corte territoriale non ha in alcun modo chiarito in quale senso la cessione in oggetto si fosse inserita nella successione delle operazioni dolose funzionali allo scopo finale divisato, avendo assertivamente rimarcato la circostanza dell'inadempimento del prezzo, in suggestiva consecuzione con il mancato versamento del canone di affitto dell'azienda da parte della Europa Company s.r.l.

Si tratta all'evidenza di vicende di natura e di rilievo affatto differente nella sequenza qui in esame, posto che, come rimarcato dal ricorrente, il mancato versamento del prezzo di cessione delle quote da East Liberty a Ambra s.r.l. costituisce fatto che esaurisce i suoi effetti patrimoniali nella sfera della cedente Ambra s.r.l. e non incide sul patrimonio della fallita.

La motivazione della sentenza impugnata non chiarisce, quindi, né il significato dell'operazione specificamente in oggetto né i termini della sua imputabilità al Peroni.

2.5.3. Così facendo, tra l'altro, la Corte d'appello ha trascurato di esaminare: a) se la cessione in oggetto, invece, potesse assumere rilievo nella prospettiva di una più ampia transizione di responsabilità e di gestione della fallita, poi completata dalla stessa sostituzione del Peroni con il bulgaro irreperibile Stanimirov nel ruolo di amministratore della Amber; b) se tale transizione fosse reale o soltanto apparente.

Si tratta di prospettive di verifica in cui possono trovare miglior vaglio ed eventualmente assumere diverso rilievo plurimi aspetti della vicenda.

In particolare, il fatto che il prezzo non fosse stato riscosso dalla Ambra s.r.l., a fronte del rilievo che questa, per quanto risulta, era rimasta amministrata dal socio unico Peroni, si presta ad essere esaminato (invece che nella già considerata prospettiva di danno patrimoniale alla fallita) quale eventuale indice di una mera simulazione della cessione stessa. Profilo, questo, che, a sua volta, è suscettibile di essere accostato alla verifica delle ragioni per cui, nonostante la cessione operata in data 29 maggio 2015, il verbale di assemblea della Amber s.r.l. in data 3 agosto 2015, secondo quanto indicato dalle sentenze di merito, registrava la partecipazione ancora della Ambra s.r.l. invece che della East Liberty. Nella medesima direzione, merita esplorazione il senso della concessione dell'affitto dell'azienda concordata dal Peroni in data 3 agosto 2015, giorno stesso in cui era sostituito nella carica dallo Stanimirov, operazione con cui appunto l'imputato,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

proprio mentre lasciava la carica, imprimeva un pervasivo vincolo alla operatività dell'impresa.

Si tratta di profili, quelli così trascurati, che, al di là del contenuto specifico, investono il tema più complessivo della credibilità dell'operazione di trasferimento del controllo (con la cessione del 29 maggio 2015) e della gestione (con l'avvicendamento amministrativo del 3 agosto 2015, mediante il ricorso all'irreperibile cittadino bulgaro) sulla fallita e di cui risulta anche il possibile rilievo nella essenziale tematica della configurabilità di un ruolo di amministratore di fatto in capo al Peroni, secondo quanto puntualmente dedotto nell'imputazione. Il tema così individuato, del resto, trascina, in modo strettamente consequenziale, quello connesso dell'eventuale occultamento della sfera reale di controllo e gestione della fallita, capace di incidere sui profili di responsabilità civile ai sensi dell'art. 2642, comma 2, cod. civ. (in particolare quella del socio unico originario della fallita, ovvero Ambra e, di rimando, del socio unico di Ambra s.r.l., ovvero lo stesso Peroni) e di responsabilità penale per i fatti qui in esame.

2.5.4. In sintesi, pertanto, la motivazione della Corte d'appello effettivamente, appiattendo assertivamente il senso della cessione in oggetto sul piano in cui si è verificato l'inadempimento del prezzo, per un verso, ha omesso di offrire una spiegazione logica del suo significato, per un altro, non ha esplorato profili che tale significato potevano concorrere a chiarire, tra l'altro limitandosi a presuppore assertivamente un ruolo di *dominus* in capo al Peroni che, invece, anche in relazione alle accennate circostanze poteva essere scrutinato.

2.6. La Corte d'appello ha altresì riconosciuto un'operazione dolosa nel contratto di affitto con cui, in data 3 agosto 2015, il Peroni, quale amministratore della Amber s.r.l., ne aveva concesso in affitto l'azienda alla Europa Company s.r.l., società costituita pochi giorni prima ovvero il 14 luglio 2015, e amministrata da un ex dipendente del Peroni, Giuseppe Ciulli, senza che, anche in tal caso, alcun canone venisse versato.

2.6.1. Il ricorso, al riguardo, essenzialmente contesta che: il contratto di affitto, in quanto in sé sinallagmatico, avesse natura intrinsecamente depauperativa; l'affitto del ramo d'azienda esaurisse gli asset aziendali; l'inadempimento della prestazione di versamento del canone fosse imputabile al ricorrente; l'operazione di affitto avesse determinato conseguenze sul dissesto che era già in corso.

2.6.2. La sentenza impugnata mostra, in primo luogo, di assumere il carattere doloso dell'operazione con riguardo al fatto che la società si era privata del suo solo asset.

2.6.2.1. Sul tema, può sgombrarsi il campo dall'argomento difensivo, in concreto qui marginale, secondo cui l'affitto non aveva avuto ad oggetto l'intera

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

azienda, ma soltanto un suo ramo, posto che era rimasta in capo alla fallita la disponibilità di magazzino sito in Roma, via Marconi. Al riguardo, appare priva di illogicità la considerazione espressa dalle sentenze di merito secondo cui siffatta unità locale risultava di fatto dismessa, con quanto naturalmente consegue in ordine al suo concreto rilievo commerciale.

2.6.2.2. Vero è, peraltro, che la concessione in affitto dell'intero complesso aziendale non integra di per sé operazione dolosa, in quanto: a) non è necessariamente svantaggiosa, potendo anzi costituire, quale contratto sinallagmatico, il mezzo per monetizzare la disponibilità di beni in una situazione in cui la situazione di crisi ne impedisce la gestione diretta; b) di rimando, non è necessariamente capace di determinare un aggravamento del dissesto.

In particolare, è stato osservato sul tema che «l'affitto del ramo aziendale è modalità idonea a ricavare dal bene un reddito al pari della sua diretta utilizzazione. In secondo luogo, ai fini della configurabilità del reato contestato, è necessario stabilire se effettivamente la società, al momento della realizzazione del fatto, fosse effettivamente in grado di svolgere la propria attività tipica e, dunque, di produrre un reddito comparabile a quello ricavabile dall'affitto del ramo aziendale utilizzando in proprio i beni che lo costituiscono » (Sez. 5, n. 14405 del 30/01/2024, Pg, Rv. 286274 - 01).

Si tratta di aspetti che, mentre condizionano la possibilità di riconoscere un'operazione dolosa nella concessione dell'affitto, in sé considerata, non risultano idoneamente presi in considerazione nella motivazione che, così, nemmeno ha propriamente vagliato il profilo effettuale che deve connotare l'operazione dolosa quale causa del dissesto.

2.6.3. Vero è che, sotto ulteriore profilo, la sentenza impugnata, richiamando anche in premessa quella del Tribunale, ha messo in risalto l'ulteriore circostanza che non erano stati mai pagati i canoni di affitto. In tal senso, peraltro, la prospettazione, mentre si riversa sul paradigma della distrazione, imputa al Peroni i contenuti dello svolgimento del rapporto contrattuale di affitto che, svoltosi quando quello era cessato dalla carica, in tanto gli è riferibile in quanto sia adeguatamente dimostrato il suo ruolo di amministratore di fatto nel periodo successivo alla dismissione del ruolo formale.

2.6.3.1. In generale, è dato riconoscere il carattere distrattivo di un'operazione che, sottesa ad un contratto dalla apparente natura sinallagmatica, ne alteri la reale funzione in quanto la controprestazione rimanga inadempiuta, con il consenso o nell'inerzia del soggetto, poi fallito, avente diritto a riceverla.

In particolare, il contratto di affitto di azienda può connotarsi in modo da integrare una bancarotta per distrazione tanto nel caso in cui l'affitto venga stipulato con canoni incongrui o simulati, quanto in quello cui la stipula avvenga

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento (Sez. 5, n. 1342 del 30/10/2025, n.m.; Sez. 5, n. 32049del 19/04/2018, n.m.). È stato anche specificato che «(i)ntegra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori» (Sez. 5 n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106 - 01).

2.6.3.2. Nel caso di specie, lo sviluppo delle implicazioni su tale versante, nella motivazione delle sentenze di merito come appena richiamate, patisce la carenza dell'approfondimento del ruolo eventualmente assunto dall'attuale ricorrente nello stesso inadempimento.

La riferibilità di tale aspetto al Peroni è motivata sul fatto che l'affittuaria Europa Company s.r.l., società costituita solo il 14 luglio 2015 ovvero pochi giorni prima del 3 agosto, data della stipula dell'affitto, era amministrata da un ex dipendente del Peroni, Giuseppe Ciulli.

Si tratta, peraltro, di argomento di cui il ricorso mette in luce l'incompletezza a fronte del rilievo che il Ciulli ben poteva nutrire un interesse proprio a dare continuità ad un'azienda di cui conosceva l'operatività.

Anche siffatta tematica, peraltro, può trovare terreno di verifica nel vaglio complessivo del ruolo che il Peroni, secondo la stessa imputazione, poteva avere conservato nella fallita, con quanto consegue in via diretta ed indiretta sulla riferibilità anche a lui della carenza di iniziativa nella riscossione dei canoni.

2.6.2.3. All'esito della verifica, ove risultassero gli estremi di un coinvolgimento del Peroni nella preordinazione di una concessione dell'affitto senza riscossione dei canoni, potrà vagliarsi il tema della rilevanza e della qualificazione della vicenda, all'interno delle coordinate ermeneutiche sopra accennate.

2.7. La Corte d'appello ha altresì valutato quale operazione dolosa quella compiuta dal Peroni quando, in data 28 luglio 2015, a cessione delle quote già avvenuta e pochi giorni prima della concessione in affitto della stessa azienda, si era presentato presso lo Show Room della azienda Paciotti s.p.a., procedendo a un importante ordinativo di calzature e chiedendo di «sostituire» i titoli di credito che aveva in precedenza consegnato alla Paciotti s.p.a. a garanzia di pregresse forniture, con ulteriori titoli a sua firma, tutti aventi scadenza successiva alle sue dimissioni dalla Amber s.r.l. (3 agosto 2015). Titoli che, poi, posti all'incasso, non erano stati pagati dall'istituto trattario perché recanti firma di traenza "di soggetto non autorizzato dal correntista...o carente di potere" (vicenda di cui al capo B della rubrica, per la quale è intervenuta la prescrizione).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.7.1. Il ricorso, invero, al riguardo, prospetta che l'operazione, ove pure le fosse riconosciuto un carattere fraudolento ai danni della fornitrice (la cui rilevanza, peraltro, dovrebbe dirsi estinta con la prescrizione della truffa contestata al capo B) non avrebbe recato danno alla società fallita, risultando quindi carente del profilo effettuale proprio delle operazioni dolose.

2.7.2. La qualificazione della vicenda, anche in relazione alla richiamata deduzione difensiva in ordine alla carenza di pregiudizio, sconta in qualche misura l'incertezza della allegazione accusatoria in ordine alle sorti della merce acquisita mediante la sequenza fraudolenta, posto che l'eventuale appropriazione delle stesse da parte del Peroni senza riversamento del ricavato nelle casse della fallita ancora una volta richiamerebbe il paradigma della distrazione più che quello delle operazioni dolose.

Ad escludere tale profilo, non è in sé, comunque, illogica la classificazione dell'acquisto fraudolento quale operazione dolosa in quanto capace di riversare sulla fallita, oltre alla obbligazione per la restituzione del *tantundem*, in sé intrinsecamente neutra, anche quella per il risarcimento del danno, capace di aggravare la situazione patrimoniale della fallita.

2.8. La sentenza impugnata ha riconosciuto come condotta dolosa anche quella del mancato pagamento dei tributi.

2.8.1. Come esposto, il ricorso ha replicato che il mancato pagamento dei tributi: non era stato sistematico bensì, a quanto emerso, limitato al solo anno 2014; non era stato volontario, essendo dipeso dalla crisi della fallita; nemmeno era imputabile al Peroni posto che doveva riguardare imposte la cui debenza era maturata in periodo in cui lo stesso aveva già abbandonato la carica.

2.8.2. In generale, effettivamente, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che il mancato pagamento dei tributi o dei contributi previdenziali può assumere rilievo quale operazione dolosa nella misura in cui sia sistematico e risulti l'incidenza causale della progressiva esposizione debitoria fiscale nella determinazione o nell'aggravamento del dissesto (Sez. 5 n. 30791 del 18/06/2026, Rv. 290462 – 02; Sez. 5 n. 5159 del 07/11/2025, dep. 2026, Rv. 289457 - 01).

2.8.3. Nel caso di specie, effettivamente di per sé l'evasione del debito fiscale relativo alla sola annata 2014 non è idonea ad integrare il carattere sistematico qui richiesto. È rimasta, peraltro, inesplorata la questione se a tale annata risalisse l'intera insinuazione dell'Erario al passivo fallimentare per euro 95.000, secondo quanto specificato dalla sentenza di primo grado (sentenza del Tribunale, p. 5).

Deve comunque considerarsi che, se il rilievo così svolto esclude la sistematicità diacronica di norma considerata nei casi valutati dalla giurisprudenza, la compresenza di esposizione debitoria verso fornitori (in particolare Paciotti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

s.p.a. e Guess Italia s.r.l.) ed Erario ne può delineare una sincronica capace di integrare comunque lo schema dell'art. 223, comma 2 n. 2), l. fall. qui in esame. Ciò, peraltro, sempre a condizione che sia dimostrato e specificamente motivato che tali condotte siano state complessivamente capaci di aggravare il dissesto.

2.8.4. L'imputazione materiale e soggettiva al Peroni dell'inadempimento in oggetto, peraltro, passa attraverso una miglior verifica, prima ancora che della scadenza dei debiti in rilievo, del ruolo gestorio in tesi accusatoria conservato dal ricorrente anche dopo l'agosto 2015. Tema, questo, su cui vale quanto già sopra illustrato.

Nel quadro così risultante è destinato a trovare più precisa collocazione anche l'argomento sintomatico eventualmente desumibile dal fatto che già la controllante Ambra s.r.l., di cui il Peroni era socio unico ed amministratore unico, era stata attiva per solo un anno e mezzo ed aveva operato in regime di evasione totale (cfr. sentenza Corte d'appello, p. 9, nota 1).

2.9. In sintesi, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata, risulta carente in quanto non ha valutato una serie di aspetti, sopra specificati, che sono necessari invece ad inquadrare la natura dei fatti, la loro precisa qualificazione e la loro imputabilità, anche psicologica, all'imputato, secondo le censure svolte dal ricorrente..

2.10. L'integrazione del quadro sui profili già indicati è destinata a guidare la soluzione anche delle questioni sollevate dal ricorrente in ordine all'elemento soggettivo.

2.10.1. Quanto a tale aspetto, la giurisprudenza è consolidata nel riconoscere che si verte al cospetto di fattispecie a connotazione preterintenzionale, in relazione alla quale l'elemento soggettivo si declina in maniera differenziata sulle distinte componenti oggettive.

In tal senso, si è inizialmente affermato che «(in) tema di fallimento determinato da operazioni dolose, che si sostanzia in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società, nonché dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare» (Sez. 5 Sent., 03/04/2014, n. 38728, rv. 262207, in cui si è ritenuta correttamente affermata la responsabilità, ex art. 223, comma secondo, n. 2., l. fall., nei confronti dell'amministratore di una società che con le sue condotte, in particolare l'accensione di un ingente mutuo; il pagamento delle sole due prime rate del piano di ammortamento, nonostante la società avesse

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

liquidità per farvi fronte e la conservazione assolutamente imprudente ed illogica della liquidità così ottenuta non già in banca ma nella cassaforte della sede sociale poi oggetto di furto, ha integrato le operazioni dolose che hanno causato il dissesto della società. Cfr. anche Sez. V Sent., 18/02/2010, n. 17690, rv. 247315).

Nel solco così segnato, la giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, via via specificato il coefficiente piscologico necessario per l'imputazione dell'evento, di pari passo alla più generale elaborazione messa a punto in materia di reato preterintenzionale nella prospettiva di personalizzazione della responsabilità penale.

Dopo avere affermato che la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione delle operazioni dolose si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, Sentenza n. 45672 del 01/10/2015, Rv. 265510 – 01), questa Corte di legittimità ha anche chiarito che «(i)n tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, è necessaria la volontà e consapevolezza dell'agente di realizzare operazioni arrecanti all'impresa un pregiudizio patrimoniale, inteso nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con gli interessi della società, ma non anche il dissesto, che deve essere soltanto prevedibile » (Sez. 5, Sentenza n. 15134 del 31/03/2026, Rv. 289874 – 01).

E' stato altresì precisato che «in ossequio ai principi costituzionali, la prevedibilità dell'evento non voluto deve essere declinata non in astratto ma in concreto, valorizzando quindi tutti gli elementi del caso specifico, dovendosi bandire meccanismi automatici e generalizzanti dietro cui può nascondersi lo spettro di una responsabilità oggettiva (cfr. Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351 - 01) » (Sentenza n. 15134/2026 cit. in motivazione).

Alla consapevole volontà di compiere operazioni capaci di arrecare pregiudizio alla società, quindi, deve fare seguito la prevedibilità in concreto del dissesto non voluto.

2.10.2. Come premesso, la verifica sull'elemento soggettivo, all'interno delle coordinate ermeneutiche così determinate, è destinata a trovare specifica concretezza nel quadro che risulterà dalla rinnovata valutazione del quadro oggettivo.

A tale riguardo, peraltro, merita soltanto specificarsi come non si mostri dirimente l'allegazione difensiva secondo cui l'ipotesi di un dolo dell'imputato non è plausibile a fronte del rilievo che questi aveva prestato garanzie a favore della fallita.

In primo luogo, è assorbente osservare che la documentazione allegata evidenzia sì un'attività di esecuzione immobiliare sui beni dell'imputato anche a

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

seguito di garanzie ipotecarie concesse. Non indica, peraltro, a quali rapporti le predette garanzie fossero accessorie e se, pertanto, riguardassero la fallita. Quanto poi alle esecuzioni fondate su decreto ingiuntivo, rimane del tutto ignota la causale del decreto.

Ad ogni modo, quanto osservato non toglie che l'imputato, ove pure non sia riuscito ad evitare le conseguenze patrimoniali indicate, mediante le operazioni in esame possa avere indirizzato verso destinazioni di suo eventuale interesse parte delle risorse disponibili, mentre mediante le operazioni di cessione delle quote e della gestione aveva inteso schermarsi dalle conseguenze delle vicende così messe in moto.

Si tratta di aspetti, quelli così illustrati, lucidamente colti dalla sentenza di primo grado (p. 12) in entrambe le sue articolazioni.

3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma che, libera nell'esito, integrerà la motivazione secondo quanto sopra indicato, definendo anche il tema delle spese della parte civile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso il 25/06/2026

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Federico Maria Meriggi	Luca Pistorelli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale